

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 853

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO e BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2001

—————

Norme dirette a favorire l’assunzione di congiunti
di lavoratori deceduti nel corso del rapporto di lavoro

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo la normativa vigente, nel caso in cui il lavoratore muoia nel corso del rapporto di lavoro senza che la sua posizione contributiva dia diritto al trattamento di reversibilità ai superstiti, i contributi previdenziali e assicurativi versati dall'impresa restano definitivamente incamerati dagli istituti di previdenza.

Al fine di incentivare l'occupazione si può prevedere che - in tale ipotesi - i contributi versati per il lavoratore deceduto siano fatti

valere, in misura percentuale, dalla stessa o da altra impresa che assuma uno dei prossimi congiunti del lavoratore medesimo.

In tal modo l'impresa consegue un risparmio notevole sul costo del lavoro relativo al nuovo assunto, mentre si consente di ottenere un'attività lavorativa a soggetti che la morte del familiare spesso priva di ogni sostegno economico.

Alle suddette finalità è rivolto il presente disegno di legge che si compone di un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I contributi previdenziali e assicurativi versati dall'impresa per il lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro, la cui posizione contributiva non dia diritto al trattamento di reversibilità in favore di familiari superstiti, possono essere fatti valere dalla stessa o da altra impresa, nella misura del 50 per cento per ogni anno di contribuzione versata, nel caso di assunzione di uno dei prossimi congiunti del lavoratore deceduto. L'assunzione non può essere disposta oltre sei mesi dalla morte del lavoratore.

2. Per prossimi congiunti di cui al comma 1 si intendono il coniuge e i figli a carico, i fratelli e le sorelle, iscritti al collocamento anche successivamente al decesso del lavoratore.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12 milioni di euro per il 2002 e in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

